



DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO DELLA RAZZA BOVINA PINZGAUER

Art. 1

1. Il libro genealogico della razza bovina Pinzgauer, già tra le razze ammesse al registro anagrafico delle razze bovine autoctone a limitata diffusione, è gestito, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.30 del 15 gennaio 1991 sulla Disciplina della riproduzione animale, modificata con Legge n. 280 del 3 agosto 1999, dall'Associazione Italiana Allevatori (AIA), ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n. 1051 del 27 ottobre 1950. Il Libro genealogico è regolato dal presente disciplinare in armonia con la normativa comunitaria.

Capitolo PRIMO

ORGANIZZAZIONE DEL LIBRO GENEALOGICO

Art. 2

1. Il libro genealogico è lo strumento per il miglioramento genetico della razza ed ha la finalità di indirizzare sul piano tecnico, con particolare riguardo alla determinazione delle qualità genetiche dei riproduttori, l'attività di selezione e di riproduzione in seno alla razza promuovendone nel contempo la valorizzazione economica. La selezione della razza Pinzgauer ha come obiettivo la contemporanea ottimizzazione delle produzioni di latte e carne, che assieme definiscono la specializzazione produttiva della duplice attitudine.
2. Le attività di cui al presente disciplinare sono svolte secondo le norme previste dai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e dall'Associazione Italiana Allevatori.

Art. 3

1. Allo svolgimento delle attività del libro genealogico l'AIA provvede mediante:
 - a) La Commissione Tecnica Centrale (CTC);
 - b) L'Ufficio Centrale (UC);
 - c) Gli Uffici Periferici (UP);
 - d) Il Corpo degli Esperti.

Art. 4

1. La Commissione Tecnica Centrale studia e determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento selettivo della razza, stabilisce le metodologie per le azioni di selezione ed utilizzazione dei riproduttori, del germoplasma e degli embrioni e predispone le norme tecniche di selezione ed eventuali modifiche al presente disciplinare.

2. Essa provvede altresì a valutare l'adozione di ogni altra attività o iniziativa utile al miglioramento della popolazione bovina della razza Pinzgauer appartenente al libro genealogico.
3. Provvede alla predisposizione delle direttive e delle norme tecniche per l'attuazione delle valutazioni genetiche in stazione e di campo e per le valutazioni morfo-funzionali.
4. Può nominare gruppi di lavoro temporanei per l'approfondimento di determinati problemi.
5. Della CTC fanno parte:
 - 1 funzionario del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dallo stesso nominato, incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare;
 - 2 funzionari tecnici rappresentanti di ciascuna Regione a statuto ordinario e speciale, nonché delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, nelle quali il numero dei capi iscritti al libro genealogico della razza abbia maggiore consistenza. La nomina di tali funzionari viene fatta dai competenti Assessorati all'agricoltura;
 - 1 rappresentante del Ministero della salute – servizi veterinari - nominato dallo stesso Ministero;
 - 3 rappresentanti degli allevatori, nominati dall'AIA;
 - 2 esperti in zootecnia, di cui uno appartenente al CRA- Dipartimento di biologia e produzioni animali - nominati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta dell'AIA;
 - il Presidente dell'AIA o suo delegato;
6. Il Direttore dell'Associazione Italiana Allevatori partecipa alle riunioni con voto consultivo e svolge, eventualmente per mezzo di un proprio delegato, le funzioni di segretario della commissione. Egli assicura la conformità dell'andamento dei lavori e delle delibere della CTC con le norme di legge, l'ordinamento dell'AIA e le prescrizioni del presente disciplinare.
7. La riunione di insediamento è convocata dal Presidente dell'AIA con almeno 15 giorni di preavviso.
8. La CTC elegge, nel proprio ambito, il Presidente e un Vice Presidente al primo punto dell'Ordine del Giorno della riunione di insediamento. Fino all'elezione del Presidente, la CTC è presieduta dal componente più anziano per età.
9. Il Presidente invia le convocazioni della CTC con almeno 15 giorni di preavviso, se del caso allegando la documentazione sulla quale deliberare e, in relazione agli argomenti da trattare, può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della CTC.
10. Le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.
11. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, e in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. In assenza del Presidente assume la Presidenza il Vicepresidente.
12. Di ogni riunione è redatto apposito verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
13. I componenti della CTC restano in carica tre anni a partire dalla riunione di insediamento, e comunque fino alla riunione di insediamento della Commissione di nomina successiva, e possono essere riconfermati. I Componenti della CTC che risultino assenti ingiustificati per tre successive sedute della commissione, vengono dichiarati decaduti dalla CTC e vengono sostituiti dall'Ente di competenza, mediante una nuova nomina effettuata con le medesime procedure previste per i rinnovi.
14. L'Associazione Italiana Allevatori è tenuta a garantire la necessaria continuità del lavoro della CTC attivando con sollecitudine le procedure per il rinnovo dell'Organo nell'imminenza della scadenza del mandato triennale, e la tempestiva convocazione della riunione di insediamento non appena verificata l'avvenuta nomina di almeno la metà più uno dei componenti della CTC medesima incluso il rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.



Art. 5

1. L'UC provvede a:
 - a) espletare i compiti relativi al funzionamento del libro genealogico;
 - b) coordinare e controllare, anche con ispezioni, il lavoro degli Uffici periferici, degli allevamenti e del centro genetico, per assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito nel presente disciplinare o da delibere della CTC;
 - c) effettuare le valutazioni genetiche dei riproduttori secondo quanto previsto dalle apposite norme tecniche.
 - d) elaborare e pubblicare i dati, riguardanti i riproduttori iscritti, rilevati e forniti dai centro genetico e dagli Uffici periferici;
 - e) predisporre i certificati genealogici che dovranno essere richiesti dagli Uffici periferici;
 - f) diffondere altri documenti e pubblicazioni inerenti il libro genealogico;
 - g) tenere i contatti con l'Associazione che detiene il Libro di origine della razza;
 - h) proporre per la nomina gli esperti di razza provvendo inoltre alla loro formazione seguendo gli indirizzi della CTC.
2. Responsabile dell'applicazione del disciplinare, delle norme tecniche del libro genealogico e delle delibere della CTC è il direttore dell'AIA.

Art. 6

1. Gli Uffici periferici provvedono a:
 - a) espletare, nell'ambito del territorio di propria competenza, le attività del libro genealogico previste dal presente disciplinare secondo le disposizioni e le modalità operative dettate dall'UC;
 - b) svolgere, negli allevamenti iscritti al libro genealogico, le attività di informazione, verifica, raccolta di dati e di campioni biologici previste dalle delibere della CTC e secondo le disposizioni fornite dall'UC;
 - c) trasmettere nei tempi e nei modi indicati dall'UC i dati ed i campioni di cui alla lettera al precedente;
 - d) rilasciare i documenti ufficiali del libro genealogico secondo le modalità stabilite dall'UC;
 - e) segnalare all'UC gli allevamenti che richiedono l'iscrizione all'albo degli allevamenti di cui al successivo art. 9.
 - f) segnalare tempestivamente all'UC qualsiasi irregolarità o anomalia riscontrata;
 - g) chiedere autorizzazione all'UC per attività che comportino la trasmissione dei dati raccolti a terzi, o comunque la loro utilizzazione da parte di terzi, astenendosi da qualunque attività per la quale l'UC non abbia dato il proprio consenso, fatti salvi eventuali adempimenti di legge.
2. Le associazioni allevatori di primo grado, giuridicamente riconosciute ed aderenti all'AIA, provvedono all'organizzazione ed al funzionamento degli Uffici periferici assumendone le relative responsabilità. Esse consentono e facilitano in qualunque momento le ispezioni effettuate anche senza preavviso dall'Ufficio Centrale sugli Uffici periferici da esse tenuti.
3. L'UC può provvedere direttamente, in via temporanea, alle sopraelencate attività nelle zone in cui non si verificano le condizioni di cui al precedente comma.



4. L'AIA potrà unificare, qualora le condizioni dell'allevamento o l'assetto organizzativo – funzionale lo richiedano, in un solo ufficio le attività di due o più Uffici periferici.
5. Responsabile dell'applicazione del disciplinare del libro genealogico, delle relative norme tecniche nonché delle delibere della CTC, per quanto di competenza degli Uffici periferici, è il direttore dell'Associazione allevatori di primo grado che tiene l'Ufficio Periferico medesimo previa delega da parte dell'AIA.
6. La vigilanza sulla tenuta del libro genealogico negli Uffici periferici è svolta dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano secondo le vigenti normative e le direttive emanate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con le Regioni e Province autonome medesime.
7. L'Ufficio Periferico di Bolzano potrà sottoscrivere accordi operativi con la Federazione Sudtirolese Allevatori Razze Bovine per lo svolgimento dell'attività del libro genealogico sul territorio di propria competenza.
8. L'Ufficio Periferico di Bolzano mantiene comunque la piena responsabilità dei propri compiti e attribuzioni.

Art. 7

1. Il Corpo degli esperti è formato da tecnici specializzati, nominati dall'UC, scelti tra allevatori e tecnici competenti nell'allevamento e nelle caratteristiche della popolazione previa il superamento di un corso per esperti di razza. Gli esperti di razza sono incaricati dall'AIA delle operazioni di seguito indicate:
 - a) la classifica dei riproduttori nelle mostre e nei concorsi ufficialmente riconosciuti dal libro genealogico;
 - b) le valutazioni morfo-funzionali.
2. L'attività degli esperti è coordinata dall'UC che provvede inoltre alla loro iscrizione in un albo, disciplinato da un apposito regolamento predisposto dalla CTC.
3. Gli Esperti restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
4. L'esperto è tenuto a partecipare a tutti i corsi di aggiornamento che vengono indetti dall'UC pena, fatte salve cause di forza maggiore, l'esclusione dal corpo degli esperti. L'assenza ingiustificata a due incontri consecutivi comporta automaticamente la cancellazione dal corpo degli esperti.
5. Gli esperti debbono assicurare indipendenza, disponibilità, riservatezza, serietà ed autorità.
6. L'esperto può svolgere attività di valutazione morfo-funzionale solo su specifica autorizzazione dell'UC, anche nel caso di manifestazioni non riconosciute dal libro genealogico nazionale o per quelle effettuate all'estero.
7. L'esperto impossibilitato a partecipare alle manifestazioni per le quali è stato designato deve darne tempestiva comunicazione all'UC.
8. L'inosservanza degli incarichi e l'assenza a due convocazioni consecutive comportano la sospensione dagli incarichi.
9. L'attività relativa agli incarichi assegnati a ciascun esperto dovrà essere svolta entro i 30 gg successivi alla data di protocollo pena l'applicazione delle norme di cui al comma 8.
10. Il giudizio degli esperti è insindacabile e, contro il loro giudizio, non può essere fatto ricorso.
11. Se un allevatore viene nominato come rappresentante degli allevatori in CTC o all'interno del Comitato Direttivo, non può esercitare, per il triennio in cui è in carica, l'attività di esperto.
12. L'Albo degli Esperti viene pubblicato ed aggiornato periodicamente dall'AIA.



Capitolo SECONDO

AMMISSIONE DEGLI ALLEVATORI E DEI SOGGETTI AL LIBRO GENEALOGICO

Art. 8

1. L'iscrizione al libro genealogico è volontaria. L'ammissione al libro genealogico è richiesta, per iscritto, dagli allevatori interessati agli Uffici periferici competenti per territorio. Possono essere ammessi al libro, e iscritti all'albo degli allevamenti di cui al successivo art. 9, coloro che:
 - a) siano proprietari di bovine appartenenti alla razza Pinzgauer allevati in aziende site sul territorio nazionale;
 - b) si impegnino a svolgere attività di miglioramento genetico nei termini previsti dal libro genealogico;
 - c) si astengano da comportamenti e azioni che possano arrecare nocimento o danno all'immagine e all'organizzazione del libro genealogico;
 - d) dispongano di strutture e organizzazione tali da garantire la corretta esecuzione dell'attività prevista dal libro;
 - e) siano sottoposti ai controlli prescritti dalle competenti Autorità Sanitarie.
2. Il giudizio di idoneità, limitatamente al precedenti punti a) e b), è pronunciato dall'UC previo parere favorevole dell'Ufficio Periferico.
3. L'allevatore, per il quale l'Ufficio Periferico non abbia dato parere favorevole all'iscrizione, può presentare ricorso all'UC che emette parere definitivo.
4. L'UC procede alla radiazione di quegli allevamenti che abbiano presentato all'Ufficio Periferico le proprie dimissioni dal libro genealogico, nonché di quegli allevamenti per i quali siano venute a cessare le condizioni di ammissione.
5. L'UC procede altresì alla radiazione di quei riproduttori che trasmettano difetti di conformazione o siano portatori di geni letali o sub-letali.
6. I Centri d'inseminazione artificiale ed i tenutari delle stazioni di monta pubblica, in quanto detentori di riproduttori iscritti al libro genealogico, sono considerati a tutti gli effetti allevamenti del libro genealogico e pertanto sono tenuti al rispetto ed all'osservanza di quanto previsto dal presente disciplinare.

Art. 9

1. Il libro genealogico si articola in:
 - a) Albo degli allevatori, nel quale sono ammessi ai sensi dell'art.8;
 - b) Tre registri genealogici principali:
 - **REGISTRO GENEALOGICO GIOVANE BESTIAME (RGGB);**
 - **REGISTRO GENEALOGICO VACCHE (RGV);**
 - **REGISTRO GENEALOGICO TORI (RGT);**
 - c) Due registri genealogici supplementari:
 - **REGISTRO GENEALOGICO SUPPLEMENTARETARE (RGS);**
 - **REGISTRO GENEALOGICO SUPPLEMENTARETARE VACCHE (RGSV);**



Art. 10

a) RGGB - Registro Genealogico Giovane Bestiame:

1. A tale registro vengono iscritti alla nascita i soggetti maschi e femmine nati in allevamenti aderenti al libro genealogico, con almeno due generazioni di ascendenti iscritti al registro principale, esenti da difetti ed in possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche.
2. L'origine gemellare ed il sesso dell'altro/i gemello/i deve figurare sui documenti genealogici.
3. L'iscrizione al RGGB dei soggetti nati da trapianto embrionale è consentita quando la paternità e la maternità siano confermate ed il trapianto sia avvenuto nei modi stabiliti dalla CTC.
4. Al registro genealogico giovane bestiame possono essere iscritti soggetti importati provenienti da libri genealogici esteri la cui equivalenza sia stata riconosciuta dall'AIA.

b) RGV - Registro Genealogico Vacche:

1. Al RGV sono iscritte tutte le femmine che hanno partorito almeno una volta, provenienti dal RGGB in possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche e sottoposte ai controlli funzionali per la produzione di latte.
2. Al Registro Genealogico Vacche possono essere iscritte femmine importate, che hanno partorito almeno una volta, provenienti da libri genealogici esteri la cui equivalenza sia stata riconosciuta dall'AIA.
3. Le bovine per le quali in seguito ad un controllo non venga confermata l'ascendenza, o per le quali vengano a mancare i requisiti d'iscrizione al RGV, vengono trasferite d'ufficio al RGS.

c) Registro Genealogico Tori (RGT):

7. Vengono iscritti i maschi in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) provenienti dal RGGB, con certificato genealogico completo fino ai nonni;
 - b) ascendenza accertata;
 - c) aver superato le prove di performance-test;
 - d) provenienti da un libro genealogico estero riconosciuto purchè già approvati come tori nel paese di origine.
8. A partire dall'età di 24 mesi tutti i maschi provenienti dal RGGB in possesso alle lettere a), b), c) e d) sono iscritti al RGT.
9. L'UC sospende dall'uso, secondo i criteri stabiliti dalla CTC, i tori che trasmettono alla discendenza scarse capacità produttive ed altri caratteri negativi ai fini della selezione o che non superano il performance-test oppure vengano a mancare i requisiti di iscrizione al RGT;
10. L'UC, su conforme parere della CTC, qualora ritenga che il riproduttore maschio abbia raggiunto i limiti massimi d'impiego sulla popolazione, sia ai fini del mantenimento della variabilità genetica, sia per permettere l'impiego di tori più giovani, può vietarne l'uso.
11. E' consentita la conservazione di un limitato numero di dosi di seme dei tori risultati negativi alla valutazione genetica per la costituzione di una banca genetica storica del germoplasma.



Art. 11

Registro genealogico supplementare:

a) RGS - Registro Genealogico Supplementare (RGS).

Vi vengono registrati:

- a) le vitelle che, pur appartenendo alla razza, non sono in possesso dei requisiti di ammissibilità al RGGB.
- b) le femmine non provenienti dal RGGB che abbiano partorito almeno una volta ed in possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche.

In relazione alla decisione comunitaria 84/419/CEE e successive modifiche una femmina, la cui madre e la cui nonna materna siano iscritte nella sezione supplementare del libro ed il padre e due nonni siano iscritti alla sezione principale dello stesso, deve essere considerata femmina di razza pura ed essere iscritta alla sezione principale del libro.

b) RGSV - Registro Genealogico Supplementare Vacche (RGSV).

1. Al RGSV vengono registrate tutte le vacche che, pur appartenendo alla razza, non sono sottoposte ai controlli per la produzione del latte alla prima lattazione gestita dal sistema. Le loro figlie femmine vengono iscritte al RGGB mentre i loro figli maschi non vengono iscritti.

Art. 12

1. L'UC, al fine di poter garantire la correttezza genealogica di ogni soggetto iscritto, si riserva la facoltà di sottoporre ad accertamento di parentela qualunque soggetto, maschio e femmina, iscritto al libro genealogico, anche al di là degli specifici casi di obbligatorietà previsti dalle norme tecniche.
2. L'allevatore deve rendere disponibili al testaggio del genotipo i soggetti indicati dall'Ufficio Centrale del libro genealogico. Ogni rifiuto comporta automaticamente la cancellazione dell'ascendenza del soggetto.

Art. 13

1. Le valutazioni morfo-funzionali di maschi e femmine iscritti al libro genealogico vengono effettuate da un esperto di razza delegato dall'Ufficio Centrale del libro genealogico, così come previsto dalle "norme tecniche".
2. La prima valutazione morfo-funzionale dei maschi è subordinata alla presentazione del certificato di diagnosi di ascendenza di cui al successivo art.18 lettera b).

Art. 14

1. Le valutazioni morfo-funzionali per l'iscrizione dei tori e delle vacche al libro genealogico si effettuano di norma due volte all'anno, in raduni appositi o presso i singoli allevamenti.
2. I calendari delle visite sono concordati fra l'Ufficio Centrale del libro genealogico e gli Uffici Periferici.
3. Dei giorni e delle località di visita deve essere data tempestiva notizia agli allevatori interessati.

Capitolo TERZO

IDENTIFICAZIONE DEI BOVINI APPARTENENTI AL LIBRO GENEALOGICO

Art. 15

1. L'identificazione dei soggetti iscritti viene effettuata conformemente alla legislazione nazionale e comunitaria vigente.
2. Sistemi di identificazione aggiuntivi ma non sostitutivi possono essere autorizzati dalla CTC.

Capitolo QUARTO

SCHEDE, MODULI E REGISTRI DEL LIBRO GENEALOGICO

Art. 16

1. Per il funzionamento del libro genealogico sono prescritti i seguenti registri, moduli e schede:
 - a) dichiarazione di parto-nascita-marcatura, da compilare a cura dell'allevatore e da inviarsi all'Ufficio Periferico ed in copia all'UC;
 - b) riepilogo mensile degli interventi fecondativi, compilato a cura dell'allevatore ed inviato per il tramite dell'Ufficio Periferico all'UC;
 - c) avviso di vendita o morte, a cura dell'allevatore ed inviato per il tramite dell'Ufficio Periferico all'UC;
 - d) scheda di valutazione morfo-funzionale redatta dagli esperti nei modi previsti dalla CTC;
 - e) certificato genealogico, rilasciato dagli Uffici periferici;
 - f) certificato di diagnosi di ascendenza, rilasciato dall'UC;
 - g) certificato dell'attitudine alla mungitura rilasciato dall'UC;
 - h) certificato di iscrizione al RGT (abilitazione alla riproduzione), rilasciato dallo UC;
 - i) eventuali altri moduli, registri, schede, che dovessero rendersi indispensabili per il miglior funzionamento del servizio saranno predisposti dall'Ufficio Centrale ed approvati dalla CTC.
2. Le informazioni contenute nella banca dati consentono la gestione informatica ed il mantenimento dell'albo degli allevatori e dei registri del libro genealogico previsti a precedenti artt. 9, 10 e 11.
3. Tutti i documenti potranno essere meccanizzati e trascritti su supporto magnetico.

Art. 17

CERTIFICATI DEL LIBRO GENEALOGICO

a) Certificato genealogico

1. Hanno diritto al certificato genealogico tutti i soggetti iscritti ai Registri genealogici principali e supplementari di cui ai precedenti articoli 10 e 11.



Per i soggetti iscritti al RGT il certificato di diagnosi di ascendenza è obbligatorio ed integra il certificato genealogico.

3. Il certificato genealogico è rilasciato, su richiesta dell'allevatore, dall'Ufficio Periferico, riporta l'indicazione del registro genealogico in cui il soggetto è iscritto al momento del rilascio dello stesso e l'ultimo punteggio conseguito nella valutazione morfo-funzionale.
4. Per lo stesso animale è rilasciato un solo certificato genealogico che deve essere aggiornato ad ogni passaggio di proprietà.
5. In caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato, può essere rilasciato un duplicato su cui deve apparire ben evidente la dizione "duplicato".
6. Quale appendici al certificato genealogico sono inoltre previsti i certificati, emessi dall'UC, per la commercializzazione di animali, materiale seminale, embrioni, ovuli, ecc. originati da soggetti iscritti al libro genealogico.

b) Certificato di diagnosi di ascendenza

1. Il certificato di diagnosi di ascendenza è rilasciato su richiesta dell'allevatore dall'UC sulla base delle analisi di laboratorio eseguite e riporta la diagnosi di ascendenza del soggetto.

c) Certificato di iscrizione al RGT (abilitazione alla riproduzione).

1. Il certificato di abilitazione alla riproduzione viene rilasciato dall'UC e riporta i dati relativi al valore genetico ed ulteriori notizie atte a valorizzare il soggetto, nonché l'autorizzazione all'inseminazione artificiale secondo gli specifici requisiti previsti dalle norme tecniche.

Art. 18

1. I certificati indicati all'art. 17 portano impresso un bollo a secco di cui l'AIA, ai sensi ed agli effetti del brevetto per marchio di impresa, detiene il timbro a garanzia dell'origine dei soggetti iscritti al libro genealogico.

Art. 19

1. Tutti i documenti indicati nel disciplinare sono emessi su modulistica e indicazioni forniti dall'UC.
2. Chiunque faccia uso indebito, sottragga, alteri, contraffaccia i documenti e i contrassegni dell'AIA è perseguito a norma di legge.

Art. 20

1. L'UC provvede annualmente, anche per via telematica, alla pubblicazione dei seguenti cataloghi ufficiali:
 - a) catalogo dei tori iscritti al RGT, nel quale sono elencati i tori ammessi nell'anno precedente;
 - b) catalogo delle Vacche presenti negli allevamenti di libro genealogico nell'anno precedente.

Capitolo QUINTO

MOSTRE E CONCORSI

Art. 21


1. Le mostre, i concorsi e le altre eventuali manifestazioni ufficiali riguardanti i bovini appartenenti al libro genealogico devono essere organizzati secondo l'apposito disciplinare predisposto dall'UC su conforme parere della CTC ed approvato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Capitolo SESTO

OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI - FINANZIAMENTO DEL LIBRO GENEALOGICO

Art. 22

1. L'allevatore aderente al libro genealogico si impegna:
 - a) ad osservare il presente disciplinare nonché le disposizioni impartite per il funzionamento del libro;
 - b) a concorrere con le quote stabilite dalla competente associazione allevatori pena, in caso di morosità, la sospensione dal libro;
 - c) a sottoporre tutte le bovine dell'allevamento ai controlli delle produzioni per tutta la durata della loro carriera, secondo i regolamenti dei controlli della produttività ed a tutte le disposizioni del libro genealogico;
 - d) nel caso in cui dichiarare esplicitamente la scelta di non sottoporre ai controlli delle produzioni le bovine dell'allevamento in quanto la produzione di latte è destinata all'allattamento di vitelli, a consentire il rilievo di tutti i dati riproduttivi riguardanti tali vacche e la loro progenie;
 - e) a non utilizzare per la monta naturale e per l'inseminazione artificiale tori non autorizzati o sospesi dall'AIA;
 - f) ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce, tenuta dei registri;
 - g) a mantenere i bovini allevati, ed in particolare i riproduttori, in ricoveri igienici che consentano una razionale esecuzione delle operazioni di pulizia e disinfezione;
 - h) a fornire agli organi competenti del libro genealogico qualunque chiarimento e notizia gli venga richiesta sul proprio allevamento;
 - i) a consentire all'AIA l'utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da soggetti iscritti al libro genealogico, nell'ambito delle loro rispettive finalità, a fini di ricerca, indagine e certificazione.
 - j) a partecipare con il bestiame iscritto alle manifestazioni ufficiali del libro genealogico qualora l'Ufficio Periferico o l'UC lo ritengano opportuno;
 - k) ad astenersi dal partecipare con animali iscritti al libro genealogico a mostre organizzate in contrasto con quanto previsto dalle norme per le mostre del libro genealogico senza una preventiva e specifica autorizzazione da parte dell'UC;
 - l) a destinare una parte delle vacche e delle giovenche per accoppiamenti programmati al fine di ottenere vitelli di elevato valore genetico che dovranno essere messi a disposizione dell'AIA per l'effettuazione delle specifiche prove genetiche secondo le delibere della CTC;



- m) ad impegnarsi a non vendere ad allevamenti non iscritti al libro genealogico le figlie dei tori approvati dallo schema di selezione, allevate fino al parto, prima che queste ultime siano sottoposte al controllo della produzione di latte per almeno due volte;
- n) a sottoporre tutti i bovini ai controlli sanitari previsti dalle leggi vigenti ed a segnalare tempestivamente all'Ufficio Periferico il venire meno delle condizioni sanitarie previste. Ciò sarà motivo di sospensione dei controlli in stalla sino al ripristino delle condizioni suddette.

Art. 23

1. L'infrazione da parte di un allevatore a una o più norme del presente disciplinare o comunque la mancata osservanza delle disposizioni emanate dall'UC comporta, secondo i casi, i seguenti provvedimenti:
 - a) ammonizione;
 - b) addebito del costo effettivo dei servizi del libro genealogico;
 - c) annullamento delle marcature di determinati soggetti, qualora emergano dubbi sulla loro identità;
 - d) sospensione a tempo determinato dell'allevamento dal libro genealogico;
 - e) radiazione dell'allevamento dal libro genealogico;
 - f) denuncia dell'allevatore all'Autorità giudiziaria in caso di comprovata frode.
2. I provvedimenti di cui ai punti a), b) e c) sono di competenza dell'Ufficio Periferico.
3. I provvedimenti di cui ai punti d), e), e f), sono deliberati dall'AIA dopo aver sentito il parere del direttore dell'Ufficio Periferico.
4. Per i provvedimenti di cui ai punti d) ed e) è ammesso ricorso dell'allevatore alla CTC, che emette giudizio definitivo.

Art. 24

1. Al finanziamento delle attività del libro genealogico si provvede sia in sede centrale che periferica con:
 - a) quote associative;
 - b) contributi per servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale;
 - c) contributi per materiale utile allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione;
 - d) contributi comunitari, statali, e regionali in applicazione di leggi in materia zootecnica;
 - e) altre eventuali entrate.

Capitolo SETTIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25

1. Registri, moduli, certificati, contrassegni, atti in genere del libro genealogico contraddistinti dal marchio depositato dall'AIA, hanno valore ufficiale.
2. Chiunque sottragga, alteri, contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge.



Art. 26

1. Le modifiche al presente disciplinare, d'iniziativa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali o proposte dall'AIA su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto ministeriale di approvazione.

Art. 27

1. Il disciplinare per le prove di valutazione genetica in stazione e il disciplinare per le mostre ed i concorsi ufficiali, sono deliberati dalla CTC ed approvati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
2. Le modifiche del disciplinare entrano in vigore dalla data del relativo decreto ministeriale di approvazione.
3. Le modifiche delle norme tecniche proposte dall'AIA, previo parere conforme della CTC, devono essere trasmesse al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali entro 60 (sessanta) giorni dalla data di delibera della CTC. Esse entrano in vigore dalla data del relativo decreto ministeriale di approvazione o comunque entro 90 (novanta) giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel caso non ci sia stato parere contrario di quest'ultimo.

Capitolo OTTAVO

NORMA TRANSITORIA

Art. 28

1. I criteri di ammissione ai diversi registri del libro genealogico degli animali già iscritti al registro anagrafico saranno i seguenti:
 - I vitelli (maschi e femmine) nati in allevamenti aderenti al registro con almeno due generazioni di ascendenti iscritti al registro principale saranno iscritti al RGGB.
 - Le femmine provenienti dal RGGB che hanno partorito almeno una volta e sottoposte ai controlli funzionali per la produzione di latte saranno iscritte al RGV.
 - I maschi provenienti dal RGGB con certificato genealogico completo fino ai nonni potranno essere iscritti all'età di 24 mesi al RGT previa l'accertamento della quantità di geni provenienti da altre razze che, in ogni caso, non potrà essere superiore al 12,5%.
 - le vitelle che, pur appartenendo alla razza, non sono in possesso dei requisiti di ammissibilità al RGGB e le femmine non provenienti dal RGGB che abbiano partorito almeno una volta ed in possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche, vengono iscritte al RGS.



VISTO SI APPROVA
Il Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)

le

DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO DELLA RAZZA BOVINA
PINZGAUER

NORME TECNICHE

CAPITOLO I

Art. 1

FINALITA' DELLA SELEZIONE

1. La selezione della razza Pinzgauer si prefigge di produrre bestiame precoce, longevo, con elevata e costante attitudine alla produzione di latte e di carne caratterizzato da elevate facilità di parto ed all'attitudine alla valorizzazione dei pascoli anche di alta montagna.

Art. 2

a) Caratteri morfologici:

Mantello: pezzato rosso; gradazione variabile del rosso dallo scuro al mogano nelle regioni della testa, del collo, delle parti laterali del tronco e sulle estremità distali degli arti mentre il bianco forma una fascia caratteristica che si estende dalla regione della giogaia al garrese, circondando il corpo in senso longitudinale.

Pelle: preferibilmente fine ed elastica.

Testa: *tori*, mascolina, corta e di media grandezza; *vacca* gentile, allungata con fronte larga, leggermente concava; **occhi** grandi, vivaci e brillanti; **mascelle** larghe e robuste; **narici** ampie; **musello:** ardesia con orlature più chiare; **orecchie** sottili; **corna** leggere, bianche alla base, dirette in avanti verso l'alto e a punte divergenti. E' autorizzata la decornificazione.

Anteriore: **collo** ben unito alle spalle e al petto. Nella vacca mediamente lungo e leggero; nel toro corto e con poca gibbosità; **giogaia:** appena pronunciata nella vacca, discretamente sviluppata nel toro; **Garrese:** ben serrato; leggermente pronunciato e piuttosto affilato nella vacca, largo e muscoloso nel toro; **torace:** profondo, piuttosto lungo, risultante da petto largo e da costole lunghe, ben spaziate ed inclinate all'indietro, senza vuoto retroscapolare; **spalle:** ben attaccate, leggere, con giusta inclinazione, aderenti al tronco e in armonia con le regioni circostanti; **arti anteriori:** robusti, ben distanziati fra loro e pressoché dritti, appiombi regolari, tendini ben delineati con articolazioni larghe.

Linea dorsale: orizzontale. **Lombi:** larghi, robusti e allineati con il dorso; **ventre:** arrotondato ben modellato; **fianchi:** larghi e profondi.

Groppa: larga, lunga e ben attaccata alla regione lombare, non sporgente ai lati e all'indietro. Spina sacrale non rilevata.



Coscia: cosce muscolose ma senza convessità, ben discese.

Arti posteriori: robusti, ben distanziati tra loro, compatti e con appiombi regolari; **cosce:** muscolose ma senza convessità, ben discese; **pastorali** di giusta lunghezza e inclinazione; **tendini** ben delineati; **unghioni** pigmentati, ben conformati, serrati e compatti; **garretti** robusti con giusta angolazione; **coda** ben attaccata fra ischi spaziati, non rilevata, piuttosto sottile e lunga, con **fiocco** abbondante.

Caratteri sessuali: **mammella** ben distesa in avanti verso l'addome, attacco posteriore alto, larga ben sostenuta, attacchi forti; tessitura morbida, spugnosa, elastica; **quarti:** regolari, armonicamente sviluppati e simmetrici; **capezzoli:** di media grandezza, uniformi, ben disposti, giustamente distanziati; **vene addominali:** lunghe e tortuose, grosse, prominenti e ramificate con ampie fontane; **vene mammarie:** numerose, tortuose e ben visibili.

b) Caratteri di mascolinita' e femminilita'

> Nel maschio:

- spiccata mascolinità, non disgiunta da distinzione e finezza; buono sviluppo delle masse muscolari particolarmente nelle regioni del quarto posteriore.
- testicoli ben sviluppati e di uguali dimensioni.
- monorchidismo e criptorchidismo sono motivo di esclusione dal libro genealogico.


> Nella femmina:

- spiccata femminilità, accompagnata però da una costituzione tendenzialmente robusta, caratterizzata da un accentuato sviluppo delle masse muscolari.
- Buoni caratteri lattiferi rilevabili da una mammella voluminosa, con ampia base di attacco, correttamente sviluppata nei quattro quarti, con capezzoli bene distanziati tra loro e armonicamente sviluppati.

Art. 3

a) Valutazione morfo-funzionale

1. La valutazione morfo-funzionale dei riproduttori di razza Pinzgauer viene effettuata dagli Esperti di razza iscritti all'Albo.
2. Le valutazioni morfo-funzionali sono obbligatorie e vengono effettuate d'ufficio ogni anno.
3. La valutazione morfo-funzionale della Pinzgauer utilizza il metodo approvato dalla Commissione Tecnica Centrale (CTC) con le seguenti modalità:
 - a) tutte le vacche, che abbiano partorito almeno una volta, figlie di tori non ancora provati geneticamente per la produzione di latte, devono essere descritte morfologicamente per tutte le caratteristiche (riassuntive e descrittive) riportate dall'UC sull'apposita scheda di valutazione;
 - b) le vacche con genealogia sconosciuta e le vacche figlie dei tori, già provati per la produzione di latte devono essere valutate solamente con le quattro caratteristiche riassuntive di taglia, muscolosità, forma, mammella;
 - c) tutti i tori da iscrivere al Registro Genealogico Tori (RGT) vengono valutati morfologicamente in tutte le caratteristiche (riassuntive e descrittive) riportate dall'UC sull'apposita scheda di valutazione solo al compimento del 10° mese d'età e dopo



l'accertamento della paternità e maternità, dichiarate alla nascita, mediante test su campione di materiale biologico.

4. Per tutte le vacche va rilevata l'attitudine alla mungibilità tramite il giudizio espresso dall'allevatore, ad eccezione delle vacche non sottoposte ai controlli della produttività del latte.
5. La valutazione delle vacche in lattazione deve avvenire possibilmente al primo parto, dopo il primo controllo giornaliero della produttività e nel periodo compreso tra il 16° giorno dopo il parto ed il 6° mese di lattazione.
6. Per tutte le vacche deve essere rilevato il punteggio relativo alla condizione corporea.
7. Le ripunteggiature, sia di vacche che di tori, sono considerate valutazioni straordinarie da effettuarsi solo sulla base di fondati motivi. Come tali vanno richieste all'UC, tramite l'Ufficio Periferico.
8. La valutazione morfo-funzionale viene espressa mediante:
 - una qualifica relativa al giudizio complessivo sia per il toro che per la vacca (la qualifica va da sufficiente ad ottimo);
 - quattro punteggi relativi ai caratteri riassuntivi di taglia, muscolosità, forma e mammella per la vacca;
 - tre punteggi relativi a caratteri riassuntivi di taglia, muscolosità e forma per il toro.

Il punteggio va da 1 a 9.

Art. 4

a) Obiettivi della selezione

1. Gli obiettivi della selezione per l'attitudine alla produzione di latte e carne sono i seguenti:
 - il miglioramento della quantità di latte corretta in funzione della sua qualità mantenendo l'attitudine alla produzione della carne;
 - il mantenimento delle altre caratteristiche di cui all'art.1.

Art. 5

a) Strumenti della selezione

1. La selezione della razza Pinzgauer si avvale dei seguenti strumenti:
 - i controlli funzionali per il latte (quantità di latte, quantità e percentuali di grasso e proteine);
 - il performance-test per la valutazione della velocità di crescita, della muscolosità, della resa e per la produzione di carne;
 - la rilevazione della velocità di mungitura;
 - la rilevazione della facilità di parto;
 - la valutazione morfo-funzionale;
 - gli indici genetici toro e vacca per la produzione di latte, grasso e proteine opportunamente ponderati e combinati in un indice di selezione;


- gli indici pedigree per la produzione di latte, grasso e proteine opportunamente ponderati e combinati in un indice di selezione;
 - le tipizzazioni genotipiche degli animali.
2. I criteri d'impiego degli strumenti della selezione sono stabiliti dalla CTC che ne cura l'aggiornamento.

Art. 6

a) Strutture della selezione

1. Le strutture per la selezione della Razza Pinzgauer sono:
- a) gli allevamenti di bovini di razza Pinzgauer aderenti ai controlli funzionali;
 - b) gli Uffici del libro genealogico;
 - c) il centro di allevamento sede del performance-test;
 - d) i centri di produzione e distribuzione del materiale seminale.
2. La gestione coordinata delle strutture della selezione e le direttive sull'utilizzo dei tori sono stabilite dalla CTC che ne cura l'aggiornamento.

VISTO SI APPROVA
Il Direttore/Generale
(Giuseppe Blasi)



Per copia conforme



te